



## giurisprudenza in breve

### L'utilizzo della difformità dai ricarichi del settore ammesso solo in presenza di differenza abnorme

In tema di accertamento induttivo, nell'ipotesi in cui risulti una contabilità regolarmente tenuta, l'accertamento dei maggiori ricavi d'impresa può essere affidato alla considerazione della difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, soltanto quando raggiunga livelli di abnormità ed irragionevolezza tali da privare di attendibilità gli elementi indicati in dichiarazione (cfr. sentenza n. 20201/2010).

**Cassazione – ordinanza n. 23149 – 17 maggio 2017 – 4 ottobre 2017**

### Con l'accertamento bancario spetta al contribuente dimostrare l'esistenza di costi

In caso di accertamento induttivo puro, D.P.R. 600/1963, ex articolo 39, comma 2, il Fisco deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfetaria dei costi di produzione, mentre in ipotesi di accertamento analitico o analitico presuntivo (come le indagini bancarie) è il contribuente che deve dimostrare, con onere probatorio a suo carico, l'esistenza dei presupposti per la deducibilità di costi afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'ufficio possa o debba procedere al riconoscimento forfetario di componenti negativi (cfr. sentenze n. 20679/2014 e n. 25317/2014).

**Cassazione – ordinanza n. 22870 – 8 marzo 2017 – 29 settembre 2017**

**Cassazione – ordinanza n. 22868 – 19 aprile 2017 – 29 settembre 2017**

### Il contribuente deve controllare l'effettivo invio della dichiarazione da parte del professionista

Gli obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi e alla tenuta delle scritture non possono considerarsi assolti da parte del contribuente con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista, richiedendosi altresì anche un'attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento dell'incarico ricevuto. Ne consegue che l'affidamento a un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle entrate non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione fiscale a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto. Pertanto è preciso obbligo del contribuente, quando si rivolga a un intermediario abilitato per la compilazione e la trasmissione - ovvero per la sola trasmissione telematica del modello, quello di far sì che la dichiarazione sia correttamente e fedelmente compilata e tempestivamente presentata (cfr. sentenze n. 12472/2010, n. 13068/2011 e n. 27712/2013).

**Cassazione – ordinanza n. 18086 – 5 giugno 2017 – 21 luglio 2017**

### Nei costi infragruppo spetta a chi ha ricevuto il servizio dimostrarne l'esistente e congruità

Con specifico riguardo alla materia dei costi c.d. infragruppo (ovvero laddove la società capofila di un gruppo d'impresе decida di fornire servizi o curare direttamente le attività di interesse comune alle società del gruppo, ripartendone i costi fra di esse, al fine di coordinare le scelte operative delle aziende formalmente autonome e ridurre i costi di gestione attraverso economie di scala), l'onere della prova in ordine all'esistenza ed all'inerenza dei costi sopportati incombe sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, affinché il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia deducibile ai fini delle imposte dirette e l'Iva contestualmente assolta sia detraibile, che la controllata tragga dal servizio remunerato un'effettiva utilità e



che quest'ultima sia obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata). In tal senso è stata perciò ritenuta legittima la prassi amministrativa (circolare n. 32/9/2267 del 22 settembre 1980) che, al di là della forfetizzazione percentuale dei costi riaddebitati dalla capogruppo alle controllate, subordina la deducibilità dei costi derivanti da accordi contrattuali sui servizi prestati dalla controllante (*cost sharing agreements*) all'effettività e all'inerenza della spesa all'attività d'impresa esercitata dalla controllata ed al reale vantaggio che deriva a quest'ultima, non ritenendosi sufficiente l'esibizione del contratto riguardante le prestazioni di servizi fornite dalla controllante alle controllate e la fatturazione dei corrispettivi, ma richiedendosi la specifica allegazione di quegli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve il servizio (cfr. sentenze n. 14016/1999, n. 8808/2012, n. 11949/2012, n. 16480/2014 e n. 23027/2015).

**Cassazione – sentenza n. 23164 – 7 giugno 2017 – 4 ottobre 2017**

### **Legittimati alla richiesta del rimborso sia sostituto che sostituito**

In tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. 602/1973, articolo 38, sono legittimati a richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e a impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento "sostituto d'imposta", sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (c.d. "sostituito")" (cfr. sentenze n. 14911/2007, n. 5653/2014 e n. 16105/2015).

**Cassazione – sentenza n. 23142 – 24 febbraio 2017 – 4 ottobre 2017**

**Cassazione – sentenza n. 23141 – 24 febbraio 2017 – 4 ottobre 2017**

### **Quando è sufficiente il mero richiamo alla dichiarazione**


In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento, nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi del D.P.R. 600/1973, articolo 36-*bis* costituisce l'atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata; tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonché qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima (cfr. sentenze n. 4376/2017 e n. 14236/2017).

**Cassazione – ordinanza n. 23240 – 5 luglio 2017 – 4 ottobre 2017**

### **Valida la notifica della cartella con raccomandata A/R**

In tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione D.P.R. 602/1973, articolo 26, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato articolo 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione (cfr. sentenze n. 14327/2009, n. 6395/14 e ordinanza n. 16949/2014).

**Cassazione – ordinanza n. 22555 – 19 luglio 2017 – 27 settembre 2017**



### **Le conseguenze della mancata ricostituzione della pluralità nelle Sas**

Lo scioglimento della Sas, a norma dell'articolo 2323, cod. civ., si determina quando rimangono solo soci accomandatari o soci accomandanti, sempreché nel termine di 6 mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno. Se il socio superstite decide di non trovare altri soci e di continuare l'attività come impresa individuale, non si verifica una trasformazione nel senso tecnico inteso dall'articolo 2498, cod. civ., riferito alla trasformazione di una società da un tipo ad un altro, bensì un rapporto di successione tra soggetti distinti, distinguendosi, appunto, persona fisica e persona giuridica per natura, e non solo per forma. L'atipica trasformazione in parola è preceduta dallo scioglimento della società e dalla liquidazione della stessa, concludentesi con l'assegnazione del patrimonio sociale residuo al socio superstite ai fini della successiva estinzione della società stessa (cfr. sentenza n. 3670/2007).

**Cassazione – ordinanza n. 22565 – 19 settembre 2017 – 27 settembre 2017**

Brescia, 26 ottobre 2017

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
*tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)*